



COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro

Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) – C.F. 00154860910 – C.C.P. 12049086

☎ 0785 40805 – Fax 40703

SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

Prot. 1298

BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI A VALERE SULLE RISORSE ASSEGNATE AL FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA' 2015.

Ai sensi e per gli effetti della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", art. 11 comma 8, il Comune di Lei indice un bando di concorso pubblico per la raccolta delle domande di contributo integrativo a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

A tale bando possono partecipare i cittadini titolari di contratti di locazione interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo.

Art. 1

Requisiti del richiedente e dei componenti il nucleo familiare

I requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare come determinato dal D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00, nonché dal D.P.C.M. 221/99, così come modificato dal D.P.C.M. 242/01, tranne il requisito della titolarità del contratto di locazione che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

Sono ammessi a concorrere all'assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 8, della legge 431/98, i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

➤ **Cittadinanza**

Può richiedere l'assegnazione:

1. il cittadino italiano;
2. il cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;
3. il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 40/98.

➤ **Residenza anagrafica nel Comune di Lei:**

➤ **Titolarità di un contratto di locazione** di unità immobiliare ad uso residenziale situata nel Comune di Lei e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La locazione deve:

1. risultare da un contratto regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro;
2. sussistere al momento della presentazione della domanda;

3. permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.
In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, assoggettato al regime del canone di edilizia sovvenzionata;
- i nuclei familiari nei quali un solo componente benefici di altri contributi e/o provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di locazione, per l'intero anno 2015.
- coloro che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2

Definizione di nucleo familiare

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/89.

Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 3

Determinazione della situazione economica

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) **FASCIA A**): reddito complessivo annuo imponibile del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.062,14), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore al **€ 3.098,74**;

b). (**FASCIA B**) : ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad €14.162 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a €2.320,00.

Sono ammessi alla presentazione del reddito: il CUD - il Modello Unico-il Modello 730.

Art. 4

Determinazione della misura del contributo

L'ammontare annuo del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo massimo ammissibile, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione economica.

Il canone annuo massimo ammissibile è dato dal minore dei due valori risultanti l'uno dal contratto di locazione regolarmente registrato, l'altro convenzionale fissato in € 3.600,00.

Contributo = canone annuo effettivo - (ISE x incidenza massima ammissibile)

es. canone annuo € 3.600,00 ISE 10.000,00 incidenza massima 14%

Contributo = € 3.600,00 - (€ 10.000,00 x 14%) = € 2.200,00

L'ammontare del contributo può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili con invalidità superiore al 67% o per analoghe situazioni di particolare debolezza sociale individuate dal Comune.

Art. 5

Formazione della graduatoria

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criteri:

| | PUNTI |
|---|-------|
| 1. reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.062,14) rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 14% | 5 |
| 2. reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare superiore a quello precedente ed inferiore al € 14.162,00 rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 24% | 3 |
| 3. presenza nel nucleo di persone affette da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti e da esse certificate, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa dal 1/3 fino a 2/3. (detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 4.). | 2 |
| 4. presenza nel nucleo di portatori di handicap, certificati da parte dell'autorità competente. Oltre i 2/3. (detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 3.). | 3 |
| 5. richiedenti ultrasessantacinquenni alla data di pubblicazione del bando a condizione che vivano soli o in coppia anche con minori a carico. | 2 |

| | |
|--|---|
| 6. nuclei familiari monogenitoriali con minori a carico. | 2 |
| 7. nuclei familiari con minori a carico. | 1 |

A parità di punteggio si terrà conto del reddito complessivo imponibile, con precedenza ai redditi più bassi. In caso di ulteriore parità si terrà conto della data di arrivo della domanda stessa.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinato alla concessione dell'eventuale finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna e dal momento in cui tali somme diverranno contabilmente disponibili. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi fino al verificarsi di dette condizioni.

In presenza di risorse inferiori al fabbisogno i contributi saranno concessi nel rispetto della graduatoria definitiva approvata, assegnando a ciascun beneficiario l'intero contributo spettante fino alla concorrenza delle risorse attribuite dalla Regione.

Art. 6

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di ammissione all'erogazione dei contributi deve essere presentata sottoforma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 455/00, compilata unicamente su modelli predisposti dal Comune di Lei.

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva, nonché da idonea documentazione, dovrà essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lei **entro e non oltre il giorno 18 maggio 2015.**

Art. 7

Documentazione

Alla domanda deve essere allegato:

- fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Ufficio del Registro;
- fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione fino al mese di marzo 2015, quelle successive dovranno essere presentate dal beneficiario prima dell'erogazione dell'eventuale contributo;
- fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva;
- documentazione attestante la regolarità nel pagamento dell'imposta di registro;
- copia conforme del certificato rilasciato dalla commissione competente attestante lo stato di inabilità e la percentuale di invalidità (qualora ne ricorra l'ipotesi).

Art. 8

Formazione e pubblicazione della graduatoria

a) Istruttoria delle domande e graduatoria provvisoria.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del presente bando entro 5 giorni successivi lavorativi utili al termine per la presentazione delle domande, procede alla formazione della

graduatoria provvisoria che verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi.

b) Ricorsi e graduatoria definitiva.

Entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile proporre ricorso. L'Amministrazione comunale entro i 5 giorni successivi alla data di presentazione dei ricorsi, provvede alla formazione della graduatoria definitiva. Questa sarà approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio, pubblicata all'albo pretorio del Comune e inviata alla Regione per gli adempimenti di legge.

Art. 9

Riserva nell'assegnazione delle risorse a favore di particolari categorie

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 32/00 pubblicato nella G.U. n° 46 del 25/02/2000, i *conduttori* aventi i requisiti di cui al D.M.LL.PP. del 07/06/1999, *nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio dell'immobile, e che abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione negli ultimi 12 mesi*, secondo le modalità stabilite dalla legge 431/98, avranno la precedenza nell'assegnazione dei contributi.

Art. 10

Modalità di erogazione del Fondo

Il Comune provvede al pagamento del contributo di cui al precedente art. 4 non appena la Regione provvederà alla ripartizione del fondo ed alla sua erogazione.

La liquidazione del contributo a favore del beneficiario è subordinata alla presentazione in originale delle relative ricevute di pagamento del fitto.

Art. 11

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6 del D.P.C.M. n. 221/99, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 15/68 e successive modificazioni, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.Lgs. 109/98).


Art. 12
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla legge n. 431/98, (al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e alla deliberazione n. 12/19 del 27.3.2015), e uniti allegati, della Regione Autonoma della Sardegna.

Lei, lì 21.04.2015

Il Responsabile del Procedimento

Dessolis Claudia



Il Responsabile del Servizio

Serra Francesco

